

REGOLAMENTO

Adottato dall'Assemblea dei Soci Mandanti di MRIGHTS S.r.l. in data 28 luglio 2023

Articolo 1 – Definizioni

I seguenti termini, utilizzati con l'iniziale maiuscola, avranno il significato indicato a fianco di ognuno di essi qui di seguito.

“Accantonamenti”	indica gli importi detratti dai Proventi ed accantonati ai sensi dell'art. 5.3 del Regolamento per le finalità ivi contemplate.
“Amministratore del Mandante”	indica la persona fisica o giuridica che, in base ad un documentato rapporto contrattuale col Mandante ovvero con l'Autore o con l'Editore Audiovisivo, agisce per conto di essi per l'amministrazione di uno o più Diritti Gestiti ovvero dei Proventi; in particolare, sono ricompresi nella definizione: (i) tutte le Organizzazioni Collettive e (ii) i soggetti che sono succeduti all'Autore nei Diritti Gestiti per atto tra vivi;
“Amministratore Esecutivo”	indica l'amministratore esecutivo o l'amministratore delegato nominato ai sensi dello Statuto.
“Anno di Competenza”	indica l'anno solare nel corso del quale è avvenuta l'Utilizzazione che ha generato i Proventi, indipendentemente dal momento in cui tali Proventi sono stati effettivamente incassati da MRIGHTS;
“Anno di Incasso”	indica l'anno solare nel corso del quale è avvenuto l'incasso da parte di MRIGHTS dei Proventi, indipendentemente dal relativo Anno di Competenza.
“Autore”	indica i soggetti precisati all'art. 2 paragrafo (iii) dello Statuto.
“Autore Terzo”	indica l'Autore che non abbia conferito un Mandato a MRIGHTS, indipendentemente dalla circostanza che sia rappresentato o meno da un'Organizzazione Collettiva.
“Comitato per la Ripartizione”	indica il comitato di cui all'art. 11 del Regolamento.
“Contratti”	indica i contratti che MRIGHTS stipulerà in esecuzione del Mandato in forza dei quali MRIGHTS incasserà i Proventi da chiunque sia tenuto a corrisponderli ovvero ne abbia il possesso per qualsiasi ragione o causa e risultino di spettanza dei Mandanti.
“Compensi per Copia Privata”	indica i compensi per copia privata previsti e disciplinati dagli articoli 71- <i>septies</i> e 71- <i>octies</i> L.D.A.
“Corrispettivo”	indica il corrispettivo dovuto a MRIGHTS così come pattuito nel Mandato.
“D. Lgs. 35/2017”	indica il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 35 e sue successive integrazioni e modificazioni avente ad oggetto l' <i>“Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno”</i> .
“Diritti Gestiti”	indica i diritti di cui all'articolo 3.1 dello Statuto.
“Editore Audiovisivo”	indica i soggetti precisati all'art. 2 paragrafo (iv) dello Statuto.
“Editore Audiovisivo Terzo”	indica l'Editore Audiovisivo che non abbia conferito un Mandato a MRIGHTS, indipendentemente dalla circostanza che sia rappresentato o meno da un'Organizzazione Collettiva.
“Istituto di Rilevazione”	indica un'impresa o un ente, pubblico o privato, non controllato né collegato in alcun modo a MRIGHTS che svolga professionalmente per conto terzi rilevazioni analitiche delle Utilizzazioni effettuate da Utilizzatori.
“L.D.A.”	indica la legge 22 aprile 1941, n. 633 e sue successive integrazioni e modificazioni.
“Mandante”	indica il/i soggetto/i che ha/hanno conferito il Mandato a MRIGHTS o che è/sono subentrato/i nel Mandato nonché i suoi/loro successori a qualsiasi titolo che ha/hanno conferito a MRIGHTS un Mandato ai sensi del Regolamento.
“Mandato”	indica il contratto di mandato conferito dal Mandante a MRIGHTS, ai sensi del Regolamento, per la gestione dei Diritti Gestiti e dei Proventi relativi alle Opere Amministrate.

“Opere Amministrate”	indica tanto le Opere Gestite (come definite nel Mandato) quanto le Opere Audiovisive (come definite nello Statuto) in relazione alle quali il Mandante ha conferito a MRIGHTS il Mandato.
“Organizzazione Collettiva”	indica un organismo di gestione collettiva ovvero un’entità di gestione indipendente italiana o estera quali definite nel D. Lgs. 35/2017 ovvero un’associazione, una fondazione, un ente ovvero qualsiasi altra analoga impresa di gestione collettiva dei Diritti Gestiti, diverse da MRIGHTS.
“Proventi”	indica l’ammontare dei compensi a qualsiasi titolo maturati in relazione alle Opere Amministrate incassati da MRIGHTS da qualsiasi Utilizzatore o da qualsiasi Organizzazione Collettiva italiani o esteri;
“Proventi Netti”	indica i Proventi al netto del Corrispettivo e degli Accantonamenti.
“Rapporto di Rilevazione”	indica il documento, di norma in versione digitale, elaborato da un Istituto di Rilevazione attestante, per ciascun Utilizzatore oggetto di rilevazione: (i) le singole Opere Audiovisive oggetto di Utilizzazione; (ii) il periodo temporale nel corso del quale sono avvenute le Utilizzazioni; (iii) il tempo, espresso in minuti primi e minuti secondi, dell’Utilizzazione di ciascuna Opera Audiovisiva ovvero (iv) il numero di Utilizzazioni di ciascuna Opera Audiovisiva.
“Regolamento”	indica il presente Regolamento nonché ogni eventuale successiva modificazione ed integrazione del medesimo, deliberata dall’assemblea dei soci mandanti di MRIGHTS, come previsto all’art. 3.3 dello Statuto.
“Sito Web”	indica il sito web di MRIGHTS: www.MRIGHTS.it .
“Statuto”	indica lo Statuto di MRIGHTS.
“Utilizzatore”	indica qualsiasi persona o entità che (i) utilizza Opere Amministrate e/o (ii) risulti relativamente alle Opere Amministrate debitore a qualsiasi titolo di compensi dovuti e maturati in favore del Mandante ai sensi delle leggi nazionali o delle convenzioni internazionali in materia di diritto d’autore.
“Utilizzazioni”	indica le utilizzazioni delle Opere Amministrate ovvero le fattispecie costitutive dei diritti al compenso maturati in relazione alle Opere Amministrate da parte degli Utilizzatori così come meglio individuate ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Sezione II del Regolamento al fine di ripartire i Proventi Netti.
“MRIGHTS”	indica la società MRIGHTS S.r.l.

Nel Regolamento, salvo diversa specifica previsione, i riferimenti a disposizioni di legge o regolamenti fanno riferimento anche alle rispettive successive modificazioni ed integrazioni. I titoli degli articoli sono stati inseriti unicamente per comodità di consultazione e non sono rilevanti ai fini dell’interpretazione del Regolamento. I termini definiti al singolare si riferiscono anche al plurale e viceversa. Gli articoli citati, salvo diversa specifica indicazione, sono riferiti agli articoli del Regolamento.

Sezione I – Conferimento ed esecuzione dei Mandati

Articolo 2 – Conferimento del Mandato – Oggetto

- 2.1** Il consiglio di amministrazione di MRIGHTS adotta modelli standard di Mandato conformi alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 35/2017. Un esemplare di ciascuno dei suddetti modelli standard in vigore sarà inserito nel Sito Web. Il modello standard di Mandato potrà essere adattato, caso per caso, alle specifiche condizioni o richieste del Mandante, fermo quanto agli artt. 2.4, 3.2 e 4.3.
- 2.2** Il Mandato s’intende conferito senza rappresentanza a MRIGHTS e, in assenza della comunicazione motivata di cui al successivo art. 3.3 entro i termini ivi indicati, prende effetto dalla data di ricezione del medesimo Mandato da parte di MRIGHTS.
- 2.3** Il Mandato s’intende a tempo indeterminato, salva la facoltà di entrambe le parti di recedere in qualsiasi momento per iscritto con preavviso di sei mesi; fermo il rispetto del termine di preavviso, il recesso del Mandato prenderà effetto al 31 dicembre immediatamente successivo. Nei modelli standard di Mandato adottati ai sensi dell’articolo 2.1 saranno disciplinati gli effetti del recesso in relazione ai Proventi maturati ed agli Accantonamenti effettuati anteriormente alla data di efficacia del recesso.
- 2.4** Costituisce condizione necessaria e sufficiente per il conferimento del Mandato il fatto, opportunamente documentato dal richiedente ai sensi dell’art. 3, che quest’ultimo sia un Autore di almeno un’Opera

Amministrata ovvero sia un Editore Audiovisivo di un'Opera Amministrata ovvero un loro successore a qualsiasi titolo nei diritti relativi ad almeno un'Opera Amministrata. Verificata, con le modalità di cui all'art. 3, la sussistenza delle anzidette condizioni, MRIGHTS non potrà rifiutare il conferimento del Mandato da parte del richiedente.

- 2.5** Le tipologie di Mandanti ed i correlativi Mandati standard sono riferite alle seguenti fattispecie:
- a) Mandato conferito da Autore;
 - b) Mandato conferito da Editore Audiovisivo;
 - c) Mandato conferito dai successori *mortis causa* dell'Autore.
- 2.6** Possono conferire Mandato le persone fisiche o le persone giuridiche di qualsiasi nazionalità, anche se non appartenente all'Unione Europea.
- 2.7** MRIGHTS ha facoltà di attivare idonee procedure di conferimento informatico del Mandato attraverso l'accesso riservato ad un'apposita *data room* sul Sito Web ovvero su altro sito web all'uopo predisposto, fermo il rispetto e la verifica delle condizioni generali stabilite nella presente Sezione I del Regolamento.

Articolo 3 – Documentazione del Mandante

- 3.1** Unitamente al conferimento del Mandato, il Mandante dovrà comunicare e documentare a MRIGHTS la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2.4. In particolare, la qualifica di Autore o di Editore Audiovisivo è presunta nei confronti di MRIGHTS se il soggetto richiedente consegna a MRIGHTS la documentazione relativa ad almeno 1 (una) Opera Amministrata pubblicata, anche solo in versione digitale. La documentazione o la prova dei fatti che precedono può essere sostituita da una dichiarazione resa dal Mandante ai sensi degli articoli 45 e 46 del D.P.R. nr. 445/2000, corredata da un documento d'identità del dichiarante. In caso di falsa dichiarazione, impregiudicato ogni altro effetto previsto dalla legge, MRIGHTS avrà facoltà di risolvere il Mandato e di ripetere ogni somma corrisposta al Mandante in esecuzione del Mandato, salvo l'eventuale maggior danno. È comunque facoltà di MRIGHTS richiedere ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria a comprovare le condizioni di cui all'art. 2.4.
- 3.2** Il Mandante dovrà altresì trasmettere a MRIGHTS:
- se persona fisica: copia di un proprio documento di identità (passaporto, carta d'identità o documento equipollente), nonché copia della tessera di codice fiscale;
 - se persona giuridica: copia della visura camerale storica aggiornata o documento equipollente (quale il certificato di apertura della partita IVA);
 - qualora abbia una partita IVA, il relativo numero nonché lo specifico regime applicabile;
 - gli estremi del proprio conto corrente bancario (codice IBAN) sul quale MRIGHTS effettuerà i pagamenti dei Proventi Netti riscossi;
 - qualora il Mandante sia minore di 16 anni ed il Mandato non risulti sottoscritto anche da entrambi i genitori o di chi esercita la potestà genitoriale, la documentazione di conferma della volontà di questi ultimi.
- 3.3** Qualora MRIGHTS rilevi la mancanza dei requisiti di cui all'art. 2.4 ovvero l'incompletezza della documentazione di cui all'articolo 3.1, il Mandato non potrà considerarsi conferito a MRIGHTS, la quale ne darà motivata comunicazione al richiedente entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora MRIGHTS rilevi l'incompletezza della documentazione di cui all'articolo 3.2, il Mandato s'intende regolarmente conferito, ma il pagamento della quota dei Proventi di spettanza del Mandante in esecuzione delle operazioni di ripartizione ai sensi della Sezione II resterà sospeso fino ad avvenuta acquisizione della documentazione mancante; di ciò, MRIGHTS informerà il Mandante in occasione di ciascuna ripartizione quadrimestrale invitandolo a provvedere.
- 3.4** Il Mandante dovrà tempestivamente trasmettere a MRIGHTS, in formato elettronico, tutte le informazioni (nonché l'inerente documentazione di volta in volta richiesta da MRIGHTS) relative alla/e Opere Amministrate di cui abbia la titolarità e per cui conferisce a MRIGHTS il Mandato, aggiornando via via tali dati per tutto il periodo di durata del Mandato.
- 3.5** A richiesta di MRIGHTS, il Mandante fornirà le prove in base alle quali egli ritenga di vantare diritti relativamente alle Opere Amministrate da lui dichiarati ai sensi dell'art. 3.4; in via meramente esemplificativa e non esaustiva, costituiscono prova: la copia dei contratti di acquisto dei diritti da lui stipulati; la documentazione relativa alla promozione dell'opera (locandine, pubblicità, spot, etc.); la menzione nei titoli di testa o di coda dell'opera.

- 3.6** Qualora il Mandante sia un soggetto diverso dall'Autore, fermo ogni altro obbligo di cui al Mandato ed al Regolamento, dovrà essere inoltre documentato a MRIGHTS il titolo in base al quale il Mandante è succeduto nella titolarità dei diritti vantati sulle Opere Amministrate dichiarate ai sensi dell'art. 3.4.
- 3.7** Qualora MRIGHTS abbia motivate ragioni di dubitare del fondamento delle pretese avanzate da un Mandante, così come nel caso in cui tali pretese siano contestate da terzi, MRIGHTS è autorizzato a sospendere e rinviare il pagamento dei Proventi Netti relativi all'Opera Amministrata in contestazione sino al relativo accertamento, per accordo delle parti, attraverso la procedura di cui all'art. 9.2 (se riguarda esclusivamente Mandanti e MRIGHTS) o all'emissione di un provvedimento giurisdizionale immediatamente esecutivo (in tutti gli altri casi). Il Mandante terrà MRIGHTS manlevata e indenne da ogni pregiudizio, costo, danno o spesa, di qualsiasi natura (ivi incluse le spese legali) che dovesse derivare dalla inesattezza o non rispondenza al vero di quanto dichiarato dal Mandante nella documentazione consegnata a MRIGHTS.
- 3.8** Le disposizioni che precedono si applicano altresì agli Amministratori del Mandante, salva l'applicazione delle diverse procedure e dei processi informatici internazionalmente adottati in applicazione degli accordi internazionali di cui al successivo art. 14.
- 3.9** MRIGHTS ha facoltà di attivare idonee procedure di documentazione informatica di quanto previsto al presente art. 3, attraverso l'accesso riservato ad un'apposita *data room* sul Sito Web ovvero su altro sito web all'uopo predisposto, fermo il rispetto e la verifica delle condizioni generali stabilite nella presente Sezione I del Regolamento.

Articolo 4 – Esecuzione del Mandato – Gestione ed incasso dei Proventi

- 4.1** Col conferimento del Mandato, il Mandante e MRIGHTS sono reciprocamente obbligati all'adempimento delle obbligazioni ivi pattuite nonché al rispetto di quanto stabilito nel Regolamento e successive integrazioni o modificazioni del medesimo.
- 4.2** MRIGHTS stipulerà il Mandato e vi darà esecuzione, unitamente al Regolamento, nel rispetto dei criteri di trasparenza, pubblicità, equità, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione nei confronti dei Mandanti.
- 4.3** Il Corrispettivo applicato da MRIGHTS nei confronti di tutti i Mandanti è costituito dalle percentuali e dai compensi specificati nei rispettivi Mandati.
- 4.4** Con delibera del consiglio di amministrazione di MRIGHTS, il Corrispettivo di cui al Mandato potrà essere variato, purché tale variazione sia identica per tutti i Mandanti e sia loro comunicata per iscritto, anche a mezzo di posta elettronica. In tal caso, il Mandante potrà recedere dal Mandato con effetto dal 1° gennaio immediatamente successivo, dandone comunicazione a MRIGHTS con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) inviata entro trenta giorni dalla comunicazione della variazione.
- 4.5** Quale compenso per l'esecuzione del Mandato nonché per tutte le attività contemplate nel Regolamento, MRIGHTS avrà diritto:
- a) a percepire dal Mandante il Corrispettivo;
 - b) ad incamerare gli interessi maturati sui Proventi giacenti nei conti correnti bancari tra la data di incasso dei medesimi e quella di pagamento delle somme individualmente corrisposte a ciascun Mandante ai sensi della Sezione II del Regolamento.
- 4.6** MRIGHTS negozierà e stipulerà i Contratti perseguendo l'obiettivo di incrementare l'ammontare dei Proventi; a tale fine, MRIGHTS avrà altresì la facoltà di stipulare transazioni con i contraenti di tali Contratti.
- 4.7** I Contratti non potranno contenere pattuizioni che comportino, senza espresso e giustificato motivo, discriminazioni nel trattamento di singoli Autori e/o Editori Audiovisivi e/o Mandanti, ferma la facoltà di disciplinare in modo distinto categorie omogenee di Opere Audiovisive (ad esempio: per diverso genere di Opere Audiovisive).
- 4.8** MRIGHTS richiederà ai contraenti dei Contratti di predisporre - ogniqualevolta sia possibile, in relazione ai diversi Utilizzatori - e di inviare a MRIGHTS un rendiconto analitico delle Utilizzazioni effettuate ed ogni altra informazione utile al fine di agevolare le attività di ripartizione di cui alla Sezione II del Regolamento.
- 4.9** Salve le eventuali limitazioni o esclusioni contenute nei singoli Mandati, MRIGHTS perseguirà inoltre l'obiettivo di instaurare con tutte le analoghe organizzazioni estere operanti nella gestione dei Proventi i necessari rapporti di collaborazione operativa per l'incasso, anche tramite terzi, dei Proventi maturati all'estero, come previsto all'art. 14.
- 4.10** MRIGHTS riscuoterà e gestirà i Proventi in base a criteri di diligenza; i Proventi Netti e le entrate derivanti dal loro investimento ai sensi dell'art. 4.12 saranno tenuti separati sotto il profilo contabile dalle attività

proprie della gestione economica dei costi e dei ricavi di MRIGHTS e dovranno essere depositati in specifici e separati conti correnti bancari dedicati.

- 4.11** I Proventi Netti e le entrate derivanti dal loro investimento non possono essere impiegati per fini diversi dalla ripartizione agli aventi diritto ai sensi della Sezione II del Regolamento, salvo quanto disposto dall'art. 14, comma 3 del D. Lgs. 35/2017.
- 4.12** L'investimento dei Proventi Netti e delle entrate derivanti dal loro investimento deve avvenire nel migliore interesse dei Mandanti. In ogni caso, gli investimenti devono garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo insieme, devono essere inoltre diversificati in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare attività e l'accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme.

Sezione II – Ripartizione dei Proventi

Articolo 5 – Disposizioni generali

- 5.1** MRIGHTS registrerà e suddividerà i Proventi distintamente (i) per tipologie omogenee di Opere Amministrate, (ii) per ciascun Utilizzatore, (iii) per tipologie omogenee di Diritti Gestiti che li hanno generati e (iv) per Anno di Competenza, al lordo del Corrispettivo; i Proventi Netti saranno ripartiti secondo quanto previsto nella Sezione II del Regolamento.
- 5.2** L'acquisizione di tutte le informazioni, anche di dettaglio, relative alle Utilizzazioni ed ai Proventi costituisce condizione necessaria per la ripartizione da parte di MRIGHTS dei Proventi Netti ai sensi del Regolamento. MRIGHTS farà quanto ragionevolmente possibile per raccogliere le anzidette informazioni, nei limiti imposti dal rispetto e dal bilanciamento dei principi generali di equa ripartizione e di gestione economicamente efficiente.
- 5.3** MRIGHTS, previo delibera motivata del Comitato per la Ripartizione, avrà facoltà di dedurre e trattenere dai Proventi, disponendo l'accantonamento in apposite riserve, un importo non superiore al 10% (dieci per cento) dei Proventi di ciascun Anno di Competenza, al fine di costituire un fondo generale di riserva per la riconciliazione delle contestazioni che su tali Proventi dovessero insorgere ai sensi dell'art. 9; gli importi non utilizzati ai fini della riconciliazione delle contestazioni saranno posti in ripartizione in favore dei Mandanti e delle Organizzazioni Collettive Estere di cui all'articolo 14 a partire dal 1° gennaio del quarto anno successivo a quello nel quale sono stati accantonati. In aggiunta all'anzidetto accantonamento, per particolari Proventi e/o Utilizzatori e con delibera motivata adottata dal Comitato per la Ripartizione, MRIGHTS potrà dedurre e trattenere dai Proventi Netti, disponendo l'accantonamento in apposite riserve, un ulteriore importo non superiore al 5% (cinque per cento) dei Proventi di ciascun Anno di Competenza, al fine di costituire ulteriori specifici fondi di riserva; il Comitato per la Ripartizione delibererà altresì sui tempi e i modi di rilascio di tali eventuali ulteriori accantonamenti.
- 5.4** Salvo quanto stabilito all'art. 5.7 ed all'articolo 14.1, MRIGHTS corrisponderà i Proventi Netti come sopra registrati e suddivisi, dedotti gli Accantonamenti, a ciascun Mandante, e solo ad essi (dunque con esclusione degli Autori Terzi e degli Editori Audiovisivi Terzi), nel rispetto della Sezione II del Regolamento. A tale scopo, l'individuazione finale dei singoli aventi diritto avverrà nel rispetto delle procedure di verifica prudenziale di cui ai successivi articoli 5.5 e 5.6.
- 5.5** Qualora risulti che l'ammontare dei Proventi Netti sia composto anche da Proventi che possano essere in parte di spettanza di Autori Terzi o di Editori Audiovisivi Terzi, il Comitato per la Ripartizione, con delibera motivata, individuerà la quota di detti Proventi Netti da scomputare preventivamente ed accantonare, in vista della successiva regolazione in loro favore; e ciò, al fine di porre prudenzialmente in ripartizione solo Proventi Netti di spettanza dei Mandanti e delle Organizzazioni Collettive Estere di cui al successivo articolo 14.1. La quota come sopra scomputata sarà accantonata per un periodo di tempo non superiore a dieci anni, decorsi i quali l'eventuale residuo sarà comunque posto in ripartizione in favore dei Mandanti e delle Organizzazioni Collettive Estere di cui al successivo articolo 14.1.
- 5.6** Una volta ripartiti i Proventi Netti relativi a ciascun singolo Mandante con l'applicazione delle procedure di calcolo di cui agli articoli 6 e 7, MRIGHTS accerterà che i soggetti in favore dei quali sono stati ripartiti i rispettivi Proventi Netti siano tutti Mandanti di MRIGHTS ovvero siano rappresentati da Organizzazioni Collettive estere di cui al successivo art. 14.1. Qualora risulti che l'ammontare dei Proventi Netti ripartiti sia, in tutto o in parte, di spettanza di uno o più aventi diritto terzi, il correlativo ammontare sarà accantonato e MRIGHTS si adopererà al fine di accertare, riconciliare ed eventualmente regolare quanto individualmente dovuto, in via diretta ovvero per il per il tramite delle Organizzazioni Collettive che li rappresentano, nel rispetto delle procedure e delle intese definite tra MRIGHTS e queste ultime. Le anzidette procedure di riconciliazione non sospendono in ogni caso la ripartizione della quota di Proventi Netti di spettanza dei Mandanti e delle Organizzazioni Collettive Estere di cui all'articolo 14.1. Ulteriori e

più precise procedure al riguardo potranno essere in ogni tempo deliberate dal Comitato per la Ripartizione.

- 5.7** MRIGHTS corrisponderà i Proventi Netti come sopra registrati e suddivisi, dedotti gli Accantonamenti, nel rispetto della Sezione II del Regolamento, all'Amministratore del Mandante ovvero – nei casi consentiti dal Mandato – all'eventuale cessionario dei crediti vantati dal Mandante a condizione che essi documentino a MRIGHTS, attraverso una specifica procura all'incasso, la volontà del Mandante di delegare in loro favore il pagamento degli anzidetti Proventi Netti. Sono fatte salve le diverse pattuizioni contenute negli accordi di reciproca collaborazione con le Organizzazioni Collettive Estere di cui al successivo articolo 14.1.
- 5.8** Il pagamento ai Mandanti dei Proventi Netti ai sensi del Regolamento avverrà non oltre 9 (nove) mesi dalla fine del relativo Anno di Incasso sempreché siano pervenute a MRIGHTS le informazioni di cui all'art. 3 e previa presentazione della correlativa fattura o della documentazione fiscale di legge; è fatta salva la facoltà di MRIGHTS di stabilire ulteriori e più dettagliate modalità e tempi di pagamento dei Proventi Netti.
- 5.9** Nel caso di Proventi Netti in relazione ai quali manchino le informazioni per poter procedere alle allocazioni e ripartizioni di cui agli articoli 6 e 7, il Comitato per la Ripartizione potrà deliberare di effettuare pagamenti in acconto, di norma in proporzione agli importi corrisposti ai Mandanti negli anni precedenti, salvo in ogni caso il conguaglio.
- 5.10** MRIGHTS effettuerà tutti i pagamenti esclusivamente in Euro e a mezzo bonifico bancario.

Articolo 6 – Criteri generali di ripartizione

- 6.1** MRIGHTS su iniziativa dell'Amministratore Esecutivo e, ove richiesto, previa delibera conforme del Comitato per la Ripartizione, ripartirà i Proventi Netti ai sensi della Sezione II del Regolamento e del Mandato, applicando i seguenti criteri generali di ripartizione:
- A. attraverso la diretta allocazione dei Proventi Netti alle correlative Opere Amministrate ovvero ai correlativi Mandanti in tutti i casi nei quali, dall'esecuzione dei rispettivi Contratti ovvero dalle pattuizioni contenute nei Contratti ovvero dall'esecuzione del Mandato risulti che i Proventi Netti siano stati corrisposti dall'Utilizzatore in relazione a specifiche Opere Amministrate ovvero a specifici Mandanti;
 - B. sulla base del tempo di utilizzazione di ciascuna Opera Amministrata o del numero di utilizzazioni effettuate da parte di ciascun Utilizzatore ogniqualvolta ciò sia possibile sulla base dei Rapporti di Rilevazione come meglio previsto al successivo art. 7 e più in generale della documentazione acquisita da MRIGHTS, ivi inclusi i rendiconti eventualmente ricevuti ai sensi dell'art. 4.8;
 - C. l'allocazione a ciascuna Opera Amministrata della parte di Proventi Netti relativi ai Compensi per Copia Privata sarà effettuata tenuto conto dei criteri applicati dalla SIAE per la cosiddetta ripartizione generale primaria di detti compensi da essa incassati nonché della relativa documentazione acquisita da MRIGHTS presso SIAE, in conformità alle motivate delibere all'uopo adottate dal Comitato per la Ripartizione, nel rispetto dei principi generali e delle modalità di ripartizione contenuti nella Sezione II del Regolamento nonché di quanto stabilito all'art. 18 del D. Lgs 35/2017, da pubblicarsi sul Sito Web;
 - D. i Proventi Netti che non sia stato possibile allocare in applicazione dei criteri di cui alle precedenti lettere A), B) e C) saranno individualmente allocati alle singole Opere Amministrate ed ai singoli Mandanti sulla base degli specifici criteri di ripartizione che saranno determinati dal Comitato per la Ripartizione. Tale determinazione sarà effettuata con equo apprezzamento ai sensi dell'articolo 1349 c.c., tenuto conto dei criteri generali di cui alle lettere A e B che precedono. Le determinazioni del Comitato per la Ripartizione saranno adottate a maggioranza dei componenti e dovranno risultare da verbale motivato che sarà pubblicato sul Sito Web.
- 6.2** Al fine di ripartire tra i singoli Mandanti i Proventi Netti allocati per Opera Amministrata in base ai criteri di cui alle lettere A, B, C e D dell'art. 6.1, si procederà come segue:
- A. l'ammontare complessivo dei Proventi Netti allocati a ciascuna Opera Amministrata sarà attribuito:
 - quanto al 80%, in favore degli Autori del soggetto, della sceneggiatura, della direzione artistica e della musica, in parti uguali tra tali Autori;
 - quanto al 20%, in favore degli Autori della traduzione e della direzione artistica del doppiaggio, in parti uguali tra tali Autori e sempreché i dialoghi dell'Opera Amministrata risultino tradotti e doppiati;

- B. i Proventi Netti come sopra attribuiti ai singoli Autori dell'Opera Amministrata saranno ripartiti in favore degli Autori medesimi, se Mandanti, ovvero in favore dell'Editore Audiovisivo che sia loro succeduto nella titolarità dei relativi diritti, sempreché Mandante;
 - C. i Proventi Netti relativi ai diritti di cui agli articoli 107, comma 2 e 110 quinquies L.D.A. saranno ripartiti in favore dei singoli Autori Mandanti interessati:
 - sulla base delle concordi istruzioni dei medesimi e dell'Editore Audiovisivo interessato, se Mandante;
 - in ogni altro caso, sulla base delle risultanze dei Contratti o degli atti di accertamento giudiziale o arbitrale intercorsi tra MRIGHTS e l'Editore Audiovisivo.
- 6.3** L'applicazione dei criteri di ripartizione dei Proventi Netti di cui all'art. 6.1 e 6.2 del Regolamento deve perseguire l'obiettivo di una ripartizione quanto più equa possibile tra i Mandanti.
- 6.4** Se risulta impossibile ovvero gravemente anti-economico applicare le procedure di cui agli articoli 6.1 e 6.2, il Comitato per la Ripartizione individuerà - dandone pubblica notizia sul Sito Web - un criterio equo e ragionevole alternativo (anche sulla base dei costi di implementazione del medesimo criterio) di allocazione dei Proventi Netti alla singola Opera Amministrata in modo che esso sia il più possibile coerente con quanto stabilito all'art. 6.1 e 6.2, tenuto conto delle informazioni e delle documentazioni disponibili, caso per caso.

Articolo 7 – Allocazione dei Proventi Netti per Opera Amministrata

Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'art. 6.1 lettera B, MRIGHTS procederà come segue:

- a) il Comitato per la Ripartizione individuerà, per ciascun Utilizzatore ovvero per tipologie omogenee di Utilizzatori, uno o più Istituti di Rilevazione cui affidare l'incarico di consegnare Rapporti di Rilevazione;
- b) nel caso in cui l'incarico all'Istituto di Rilevazione si riferisca ad uno specifico Utilizzatore che si sia impegnato a consegnare i rendiconti analitici di cui all'art. 4.8, l'allocazione dei Proventi Netti alle singole Opere Amministrate sarà comunque effettuata sulla base del Rapporto di Rilevazione; tuttavia, qualora le risultanze di quest'ultimo si discostino da quelle degli anzidetti rendiconti analitici consegnati dagli Utilizzatori in misura superiore al 10%, MRIGHTS procederà – in contraddittorio con l'Istituto di Rilevazione e l'Utilizzatore - alla relativa riconciliazione, all'esito della quale procederà ai conseguenti eventuali ricalcoli;
- c) nel caso in cui l'incarico all'Istituto di Rilevazione si riferisca a tipologie omogenee di Utilizzatori, il Comitato per la Ripartizione stabilirà altresì il panel di Utilizzatori più consono ai fini della relativa rilevazione motivandone la scelta; a tale scopo, il Comitato per la Ripartizione avrà facoltà di avvalersi di studi di mercato di pubblico dominio ovvero specificamente commissionati a istituti o enti di ricerca indipendenti e di chiara fama;
- d) i Proventi Netti saranno divisi per il numero totale di minuti primi di utilizzazione effettiva, laddove possibile, ovvero per il numero totale di utilizzazioni effettive da parte di ciascun Utilizzatore (o tipologie omogenee di Utilizzatori) delle Opere Amministrate che hanno generato i medesimi Proventi Netti quali risultanti dai rispettivi Rapporti di Rilevazione;
- e) l'anzidetto ammontare per minuto primo o per singola utilizzazione sarà moltiplicato per il numero di minuti primi (e frazioni di minuto) di effettiva utilizzazione o per il numero di effettive utilizzazioni di ciascuna Opera Amministrata; l'importo così risultante sarà ripartito, nel rispetto dei criteri indicati all'art. 6.

Articolo 8 – Rendiconti quadrimestrali - Acconti sui Proventi Netti - Pagamenti

- 8.1** MRIGHTS effettua quadrimestralmente le ripartizioni dei Proventi Netti determinati ai sensi dell'art. 6 entro la fine dei mesi di aprile, agosto e dicembre di ciascun anno. A tale fine MRIGHTS:
- a) predisporrà tempestivamente i rendiconti individuali, dai quali dovranno risultare i criteri di allocazione e ripartizione di volta in volta adottati da MRIGHTS, nonché l'importo spettante al Mandante;
 - b) entro 60 giorni dalla fine di ciascun quadrimestre, invierà i rendiconti individuali a ciascun Mandante – all'indirizzo risultante dal Mandato – sempreché il Mandante abbia diritto, in base ad uno o più rendiconti, al pagamento di un importo, al lordo del Corrispettivo, superiore ad € 50,00 (cinquanta/00); qualora invece l'importo spettante al Mandante risulti inferiore a € 50,00 (cinquanta/00), MRIGHTS invierà al Mandante uno specifico estratto conto da cui risultino le somme maturate in favore del Mandante e non pagate; queste ultime saranno via via cumulate

con le ulteriori somme maturate nei quadrimestri successivi e corrisposte nel quadrimestre in cui si verifichi il superamento dell'anzidetta soglia minima.

- c) entro 30 giorni dal ricevimento della fattura ovvero di idoneo documento fiscale predisposto ed inviato a MRIGHTS dal Mandante sulla base di quanto risultante dal/dai relativo/i rendiconto/i e ciò anche in caso di sua/loro contestazione, corrisponderà quanto dovuto a ciascun Mandante in base al/ai rendiconto/i, mediante bonifico sul conto corrente bancario le cui coordinate IBAN siano state comunicate a MRIGHTS dal Mandante.
- 8.2** Gli eventuali oneri bancari sostenuti da MRIGHTS potranno essere da questa addebitati al Mandante. Parimenti resteranno a carico del Mandante ogni imposta, tassa o contributo previdenziale o sociale, comunque denominati, disposti dalle leggi nazionali o estere applicabili ai Proventi.
- 8.3** MRIGHTS è in ogni caso autorizzata a rettificare i rendiconti inviati nei cinque anni precedenti ed a ripetere da ciascun Mandante qualsiasi importo pagato e non dovuto, nonché a compensare tale importo, sino alla concorrenza, con ulteriori importi a qualsiasi titolo spettanti al Mandante.
- 8.4** In caso di corresponsione di acconti sui Proventi Netti ai sensi dell'art. 5.9, il relativo saldo a conguaglio potrà essere effettuato da MRIGHTS con compensazione di qualsiasi importo a qualsiasi titolo spettante al Mandante. In caso di saldo a conguaglio a debito del Mandante, MRIGHTS invierà, unitamente ai rendiconti di cui all'art. 8.1, uno specifico estratto conto da cui risulti la posizione debitoria aggiornata del Mandante.
- 8.5** Fermo quanto all'art. 9, ciascun Mandante avrà in ogni momento la facoltà di richiedere a MRIGHTS ogni ulteriore delucidazione o approfondimento sul contenuto dei rendiconti e degli estratti conto ricevuti; i relativi dettagli saranno comunicati all'interessato e documentati a mezzo di idonee procedure di documentazione informatica attraverso l'accesso riservato ad un'apposita *data room* sul Sito Web, nel quale saranno inseriti tutti i rendiconti dell'art. 8.1 e gli estratti conto dell'art. 8.4, accessibile ai Mandanti mediante *password*.

Articolo 9 – Contestazione del rendiconto

- 9.1** Ciascun Mandante ha facoltà – da esercitarsi mediante invio di raccomandata AR ovvero a mezzo posta elettronica certificata (PEC) a MRIGHTS entro il 30 aprile di ciascun anno - di contestare uno o più rendiconti riferiti all'anno solare precedente per errata applicazione, da parte di MRIGHTS, dei criteri e delle disposizioni di allocazione e ripartizione contenute nella Sezione II del Regolamento, indicando le motivazioni e fornendo l'eventuale documentazione di supporto. La contestazione del rendiconto da parte di un Mandante non sospende i pagamenti a favore degli altri Mandanti.
- 9.2** Nel caso in cui la contestazione non sia bonariamente risolta entro i 60 giorni successivi al ricevimento della raccomandata AR o la PEC di cui all'art. 9.1, verrà nominato su accordo delle parti, o in mancanza dal Presidente del Tribunale di Milano, un terzo arbitratore, nella persona di una società di revisione. L'arbitratore così designato dovrà comunicare per iscritto la sua determinazione alle parti interessate entro 90 (novanta) giorni dalla data di accettazione dell'incarico. Tale determinazione sarà effettuata con equo apprezzamento ai sensi dell'articolo 1349 c.c.. Le spese e gli onorari del suddetto arbitratore saranno a carico di MRIGHTS solo nel caso in cui vengano accertati dall'arbitratore come dovuti al Mandante importi superiori del 10% agli importi risultanti dai rendiconti contestati.

Articolo 10 – Proventi Netti irripartibili

- 10.1** La parte dei Proventi Netti spettanti ai Mandanti che, nonostante ogni ragionevole sforzo all'uopo effettuato da MRIGHTS, non possano essere individuati e/o la parte dei Proventi Netti spettanti ai Mandanti ai quali non possano essere per qualsiasi motivo corrisposti (ivi incluso il caso di mancata emissione della fattura o documento fiscale equipollente) saranno accantonati, nell'interesse dei potenziali aventi diritto, in apposita riserva per un periodo di 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno nel corso del quale sono stati incassati da MRIGHTS.
- 10.2** Entro novanta giorni dal termine di cui all'art. 5.8, MRIGHTS mette a disposizione di qualsiasi Mandante o organismo di gestione collettiva italiano o estero, in apposita area ad accesso riservato con password del Sito Web, le informazioni disponibili di cui all'art. 18, secondo comma del D. Lgs. 35/2017 relative alle Opere Amministrate per le quali uno o più titolari dei diritti non sono stati identificati o localizzati.
- 10.3** Entro un anno dal termine di cui all'art. 10.2, MRIGHTS mette le medesime informazioni ivi previste a disposizione del pubblico in apposita area ad accesso libero del Sito Web.
- 10.4** Adempite le formalità di cui agli artt. 10.2 e 10.3 e decorso il termine di 5 anni di cui all'art. 10.1, la parte dei Proventi Netti di cui all'art. 10.1 è considerata definitivamente non distribuibile e, con

motivata delibera del Comitato per la Ripartizione, è destinata alle finalità di cui all'art. 13.

Articolo 11 – Comitato per la Ripartizione

- 11.1** MRIGHTS costituirà un Comitato per la Ripartizione, composto dall'Organo di Sorveglianza di cui all'art. 18 dello Statuto nonché da due componenti nominati dal consiglio di amministrazione di MRIGHTS. I componenti del Comitato per la Ripartizione rimarranno in carica per tre anni e sono rieleggibili; la carica è gratuita salvo il rimborso delle spese.
- 11.2** Il Comitato per la Ripartizione si riunisce – anche in tele-videoconferenza - ogni qualvolta sia necessario al fine di dare esecuzione alle previsioni del presente Regolamento e, in ogni caso, almeno una volta all'anno presso la sede sociale di MRIGHTS, su convocazione del suo presidente che sarà nominato dal Comitato fra i componenti dell'Organo di Sorveglianza o, in difetto, su convocazione anche di un solo componente, per deliberare sulle materie attribuitegli dal presente Regolamento. Il presidente del Comitato per la Ripartizione è assistito, per la sola redazione del verbale, da un segretario da lui nominato anche tra i non componenti il Comitato per la Ripartizione.
- 11.3** Le deliberazioni del Comitato per la Ripartizione sono adottate a maggioranza dei componenti presenti e constatate da processo verbale firmato dal presidente e dal segretario; copia del verbale è trasmesso all'Amministratore Esecutivo, che ne assicura l'esecuzione.

Articolo 12 – Ripartizione delle entrate derivanti dagli investimenti

- 12.1** Le entrate derivanti dagli investimenti effettuati ai sensi dell'art. 4.12 maturate in ciascun esercizio sociale saranno registrate e specificamente evidenziate nel bilancio di MRIGHTS, con evidenza delle quote di tali entrate che siano state effettivamente incassate da MRIGHTS nel corso dell'esercizio.
- 12.2** L'ammontare delle anzidette entrate effettivamente incassate in ciascun esercizio sarà devoluta in favore di un massimo di tre beneficiari, individuati annualmente dal Consiglio di Amministrazione tra enti, fondazioni, associazioni o società, private o pubbliche, con sede nell'Unione Europea, che svolgano attività sociali, culturali, didattiche o educative relative al settore dell'audiovisivo o di promozione all'estero dell'audiovisivo italiano.

Articolo 13 – Contributi per finalità sociali, culturali o educative

- 13.1** Con delibera adottata dal consiglio di amministrazione di MRIGHTS, su proposta motivata del Comitato per la Ripartizione, MRIGHTS potrà dedurre dai Proventi Netti un importo, non superiore all'1% (uno per cento) dei Proventi di ciascun Anno di Competenza, al fine di finanziare le iniziative sociali, culturali o educative di cui al fondo previsto al successivo art. 13.2.
- 13.2** Gli importi di cui all' art. 13.1 (eventualmente incrementati con quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 10.4) sono versati, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale gli stessi sono stati accantonati, in uno specifico fondo vincolato da destinare in favore di enti privati o pubblici, fondazioni, associazioni del settore audiovisivo che saranno annualmente individuate dal Comitato per la Ripartizione; tale fondo è destinato esclusivamente a finalità sociali, culturali o educative relative al settore dell'audiovisivo.
- 13.3** Le relative deliberazioni del Comitato per la Ripartizione sono trasmesse al consiglio di amministrazione di MRIGHTS e sono pubblicate sul Sito Web nell'area all'uopo riservata.

Articolo 14 – Rapporti con le Organizzazioni Collettive Estere

- 14.1** Le disposizioni di cui alla Sezione II del Regolamento si applicano anche alla ripartizione dei Proventi raccolti da MRIGHTS nell'interesse dei Mandanti esteri, fermo restando il rispetto degli eventuali accordi stipulati da MRIGHTS con Organizzazioni Collettive estere per la gestione dei rispettivi aderenti.
- 14.2** I Proventi raccolti da MRIGHTS sulla base di accordi stipulati con Organizzazioni Collettive estere riferiti a Proventi maturati all'estero e spettanti ai Mandanti saranno ripartiti sulla base delle informazioni ricevute dalle rispettive organizzazioni straniere. Qualora, sulla base delle informazioni ricevute dalle anzidette organizzazioni straniere non fosse possibile allocare i Proventi ai singoli Mandanti, il Comitato per la Ripartizione definirà un criterio equo e ragionevole di ripartizione dei medesimi, dandone informazione pubblica sul Sito Web.
- 14.3** Nei confronti delle Organizzazioni Collettive estere di cui sopra, MRIGHTS adotterà criteri di trasparenza, pubblicità, equità, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione, con particolare riferimento ai repertori, alle tariffe ed alle condizioni contrattuali relative agli accordi sottoscritti, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 35/2017.

Sezione III – Disposizioni varie

Articolo 15 – Pubblicità del Regolamento e delle informazioni di legge

- 15.1 Il presente Regolamento sarà pubblicato e reso disponibile sul Sito Web entro trenta giorni dalla data di approvazione del medesimo ai sensi dell'art. 3.3 dello Statuto e forma parte integrante delle pattuizioni contenute nei singoli Mandati.
- 15.2 MRIGHTS pubblicherà altresì, mantenendole aggiornate, sul Sito Web le informazioni previste dall'art. 26 del D. Lgs. 35/2017.

Articolo 16 – Accesso alle informazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 27 del D. Lgs. 35/2017

- 16.1 Entro 180 giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento, in apposita area del Sito Web ovvero in altro sito web specificamente dedicato, MRIGHTS consentirà l'accesso riservato mediante *password* alle informazioni di cui all'art. 27 del D. Lgs. 35/2017 in favore dei soggetti ivi previsti che ne facciano richiesta scritta, anche a mezzo di posta elettronica.
- 16.2 L'anzidetto accesso permetterà esclusivamente la visione e lettura dei documenti ivi contenuti, restando esclusa ogni facoltà di estrazione di copie.